



**COMUNE DI TORRAZZA COSTE
PROVINCIA DI PAVIA**

**Regolamento per la concessione di rateizzazioni di
pagamento applicabili ai debiti di natura tributaria.**

Regolamento approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12... del 26.06.2020

INDICE

Articolo 1	Oggetto del regolamento
Articolo 2	Criteri di ammissione al beneficio della rateizzazione: requisiti oggettivi e soggettivi
Articolo 3	Definizione di temporaneità
Articolo 4	Stato di disagio
Articolo 5	Criteri per la rateizzazione di pagamento
Articolo 6	Modalità e Termini di presentazione della domanda di rateizzazione
Articolo 7	Modalità di rateizzazione
Articolo 8	Interessi
Articolo 9	Procedimento di concessione o diniego
Articolo 10	Provvedimento di concessione o diniego
Articolo 11	Disposizioni finali ed entrata in vigore

Art. 1: Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per disciplinare le rateizzazioni di pagamento dei carichi arretrati da parte del singolo Contribuente.

Il presente Regolamento disciplina il procedimento per la concessione in via eccezionale di rateizzazioni di pagamento applicabili ai debiti per imposte e tributi comunali:

- siano essi derivanti da avvisi di pagamento ordinari, avvisi di sollecito, provvedimenti di accertamento;
- siano essi relativi a più annualità o ne comprendano una sola;
- il cui pagamento avvenga ordinariamente in un'unica rata o in più rate e fissa i criteri generali per la definizione dei casi concreti, in ottemperanza ai principi di equità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa;

1. Possono essere oggetto di rateizzazione tutti i tributi comunali.

Art. 2: Criteri di ammissione al beneficio della rateizzazione: requisiti oggettivi e soggettivi

Si definisce situazione di obiettiva difficoltà tutto ciò che comporta una diminuzione considerevole del reddito e può trovare causa in un momento di congiuntura economica generale negativa, nella difficoltà di mercato in cui versa la singola impresa, in calamità naturali riconoscibili ovvero negli elementi soggettivi di seguito indicati:

- lo stato di salute proprio o dei propri familiari;
- altra condizione documentabile che impedisca di svolgere la normale attività lavorativa;
- altra condizione economica sfavorevole, anch'essa documentabile (con dichiarazione ISEE), che non consenta l'assolvimento del debito di cui al precedente art. 1.
- ogni altra condizione ritenuta rilevante e che giustifichi l'ammissione al beneficio della rateizzazione.

Art. 3: Definizione di temporaneità

Si stabilisce che il carattere temporaneo della situazione di difficoltà è riferito:

- per le persone fisiche, ai sei mesi precedenti alla presentazione della domanda;
- per le imprese individuali, ai sei mesi precedenti alla presentazione della domanda;
- per le società di persone, ai sei mesi precedenti alla presentazione della domanda;
- per le società di capitali, all'anno precedente alla presentazione della domanda.

Art. 4: Stato di disagio

Lo stato di disagio, nel caso di persona fisica e di ditta individuale, è riferito alle seguenti situazioni:

- Anziano con più di 60 anni titolare di sola pensione sociale o solo assegno minimo;
- Disoccupato iscritto al collocamento;
- Lavoratore non occupato in mobilità o cassa integrazione;
- Inoccupato che ha perso l'indennità di cassa integrazione o mobilità nell'anno precedente;
- Soggetto in cura presso comunità terapeutica;
- Soggetto in stato di indigenza che usufruisce di assistenza sociale o alloggiativa, prestata dall'Ente;
- Altro.

A dimostrazione il Contribuente è tenuto a presentare la seguente documentazione:

- Certificato ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) in corso di validità;
- Certificazione mobilità/cassa integrazione;
- Certificato disoccupazione / iscrizione alle liste di collocamento;
- Altra documentazione idonea a comprovare lo stato di disagio.

Lo stato di disagio, nel caso di società-enti con personalità giuridica, è riferito alla seguente situazione:
indice di liquidità inferiore a 1

A dimostrazione la società-ente è tenuta/o a presentare la seguente documentazione:

- Relazione economico-patrimoniale approvata dall'organo di controllo o dall'assemblea e relativa al periodo di riferimento;
- Prospetto per la determinazione dell'indice di liquidità;
- Visura camerale aggiornata;

- Altra documentazione idonea a comprovare la momentanea difficoltà economica.

Art. 5: Criteri per la rateizzazione di pagamento

Per i debiti di cui all'articolo 1 possono essere concesse, su richiesta motivata del Contribuente (in temporanea e obiettiva situazione di difficoltà) e prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, rateizzazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti: inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;

Le rate già concesse non possono inoltre essere oggetto di rinegoziazione.

In caso di comprovato peggioramento della situazione economica personale, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo (fino a un massimo di 12 mesi).

In caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nei termini indicati senza che sia stata fornita adeguata motivazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione. L'importo residuo è immediatamente riscuotibile da parte dell'Ente in unica soluzione e non può più essere oggetto di ulteriore rateizzazione.

Art. 6: Modalità e Termini di presentazione della domanda di rateizzazione

Il Contribuente che, trovandosi in comprovate difficoltà di ordine economico, intende avvalersi della possibilità di rateizzazione di cui al presente regolamento deve inoltrare specifica e motivata domanda all'attenzione del Responsabile del Tributo. La domanda deve contenere:

- l'indicazione espressa della richiesta di rateizzazione;
- l'esatta indicazione degli estremi dei/l provvedimenti/o da cui scaturisce il debito tributario;
- la dettagliata motivazione per la quale si chiede la rateizzazione del debito.

Alla domanda di rateizzazione dovrà essere allegata la documentazione meglio specificata all'articolo 4 idonea a consentire la verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del presente regolamento.

L'istanza di rateizzazione deve essere presentata entro i termini di pagamento dell'atto e precisamente:

- per gli avvisi ordinari di pagamento: prima della scadenza dell'ultima rata di pagamento.
- per gli avvisi di sollecito: entro 60 giorni dalla data di notifica;
- per i provvedimenti di accertamento: entro 60 giorni dalla data di notifica;

La domanda può essere consegnata direttamente dal richiedente allo sportello del protocollo generale, oppure trasmessa tramite raccomandata o posta elettronica certificata, allegando copia fotostatica di un documento di identità.

Art. 7: Modalità di rateizzazione

Su richiesta del Contribuente, nelle ipotesi di temporanea e obiettiva situazione di difficoltà; può essere concessa, dal funzionario responsabile dell'entrata, la ripartizione del pagamento delle somme dovute, anche a titolo di sanzioni ed interessi, secondo un piano rateale predisposto dall'Ufficio.

La rateizzazione di pagamento può arrivare ad un massimo di trentasette, secondo lo schema seguente:

Da	A	Numero Rate Mensili
Fino a € 100,00 nessuna rateizzazione		
€ 100,01	€ 500,00	4
€ 500,01	€ 1000,00	8
€ 1.000,01	€ 3.000,00	12
€ 3000,01	€ 6.000,00	18
€ 6000,01	€ 20.000,00	25
Oltre € 20.000	-	37

Se l'importo oggetto di rateizzazione è superiore ad € 20.000,00 (ventimila,00), l'ufficio può richiedere, in casi di dubbia esigibilità, la costituzione di un deposito cauzionale, sottoforma di polizza fidejussoria o bancaria, (rilasciata da primaria azienda di credito) che copra l'importo totale dovuto, comprensivo di sanzioni ed interessi, ed avente termine un anno dopo la scadenza dell'ultima rata.

La fideiussione deve:

- contenere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore;
- contenere la clausola di pagamento entro 30 giorni a semplice richiesta del Comune anche in caso di possibili contestazioni da parte del debitore garantito.
- essere consegnata contestualmente alla sottoscrizione del provvedimento di rateizzazione.

In caso di impossibilità per il contribuente di ottenere il rilascio di garanzia a copertura della rateizzazione, la decisione in ordine alla possibilità di accordare comunque la dilazione di pagamento dovrà essere assunta dalla Giunta Comunale con apposito provvedimento motivato.

È ammessa la rateizzazione contemporanea del pagamento di più atti (es. più avvisi di sollecito). In tal caso il numero massimo delle rate ammissibili si determina in riferimento alla somma degli importi totali di tutti i provvedimenti di cui si chiede la rateizzazione contemporanea.

La Giunta Comunale ha altresì la possibilità di accordare rateizzazioni per durate maggiori rispetto a quelle previste dal presente articolo, con apposito provvedimento, in cui vengano giustificate le ragioni della maggiore dilazione di pagamento accordata al debitore.

Art. 8: Interessi

Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato devono essere applicati gli interessi nella misura pari all'interesse legale in vigore alla data di presentazione all'Ente della richiesta da parte del Contribuente.

Gli interessi, applicati in ragione dei giorni che intercorrono dalla data di scadenza del termine di pagamento fino alla scadenza di ciascuna rata, saranno corrisposti unitamente all'importo rateizzato alle scadenze stabilite.

Art. 9: Procedimento di concessione o diniego

L'istruttoria viene compiuta dal Funzionario Responsabile del tributo. Nel corso dell'istruttoria il funzionario verifica la completezza della domanda e della documentazione presentata.

Può procedere a richiedere al Contribuente ulteriore documentazione ad integrazione della pratica, da presentarsi perentoriamente entro il termine che il funzionario stesso indicherà nell'atto di richiesta che non potrà essere comunque inferiore a quindici giorni. La mancata esibizione da parte del Contribuente della documentazione richiesta entro il termine fissato comporterà la decadenza dal beneficio della rateizzazione.

L'esibizione di atti contenenti dichiarazioni mendaci o false nei casi previsti dal D.P.R. N. 445/2000 sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. Ciò comporta, inoltre, la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000.

Art. 10: Provvedimento di concessione o diniego

Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta, il funzionario responsabile adotta il provvedimento di concessione della rateizzazione ovvero di diniego sulla base dell'istruttoria compiuta. In nessun caso lo scadere del termine determina assenso alla rateizzazione.

Il provvedimento di concessione deve specificare le modalità di rateizzazione accordate, il numero, la decorrenza delle singole rate nonché l'ammontare degli interessi e delle spese dovute.

Sia il provvedimento di concessione che, eventualmente, il provvedimento di diniego sono comunicati all'interessato (brevi manu, posta ordinaria, mail/pec ecc.).

Art. 11: Disposizioni finali ed entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione e si applica pertanto a tutte le istanze di rateizzazione pervenute da quella data.

Le rateizzazioni già concesse ed ancora in corso continuano a seguire le precedenti disposizioni.